

Legge regionale 28 marzo 2024 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2024 delle consultazioni elettorali e disposizioni in materia di elezioni comunali e regionali. Modifiche alle leggi regionali 19/2013 e 28/2007.

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 19/2013)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), è sostituito dal seguente:

<<3. Ai fini della presente legge, la popolazione dei comuni è quella determinata dai risultati dell'ultimo censimento permanente della popolazione con decreto del Presidente della Repubblica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.>>.

Art. 2

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 19/2013)

1. Al comma 3 bis dell'articolo 4 della legge regionale 19/2013 le parole <<sino a 5.000 abitanti>> sono sostituite dalle seguenti: <<da 1.001 a 15.000 abitanti>>.

Art. 3

(Modifica all'articolo 15 della legge regionale 19/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 19/2013 le parole <<la maggioranza assoluta dei voti validi.>> sono sostituite dalle seguenti: <<il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi. Qualora due candidati abbiano entrambi ottenuto un numero di voti validi pari o superiore al quaranta per cento, è proclamato eletto sindaco il candidato che ha conseguito il maggiore numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale. In caso di parità anche di cifra elettorale è

proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età.>>.

Art. 4

(Modifica all'articolo 16 della legge regionale 19/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 19/2013 le parole <<raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi,>> sono sostituite dalle seguenti: <<sia proclamato eletto ai sensi dell'articolo 15, comma 1,>>.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 43 della legge regionale 19/2013)

1. All'articolo 43 della legge regionale 19/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<ai portatori di handicap>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle persone con disabilità>>;

b) ai commi 3 e 4 la parola <<ruote>> è sostituita dalle seguenti: <<rotelle o tramite altri dispositivi necessari all'eventuale ridotta mobilità dell'elettore>>.

Art. 6

(Modifica all'articolo 48 della legge regionale 19/2013)

1. Al comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale 19/2013 la parola <<ruote>> è sostituita dalle seguenti: <<rotelle o tramite altri dispositivi necessari all'eventuale ridotta mobilità dell'elettore>>.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 69 della legge regionale 19/2013)

1. All'articolo 69 della legge regionale 19/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 le parole <<la maggioranza assoluta dei voti validi;>>

sono sostituite dalle seguenti: <<il maggiore numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi; qualora due candidati abbiano entrambi ottenuto un numero di voti validi pari o superiore al quaranta per cento, proclama eletto sindaco il candidato che ha conseguito il maggiore numero di voti validi; in caso di parità di voti proclama eletto sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale calcolata ai sensi della lettera c); in caso di parità anche di cifra elettorale proclama eletto sindaco il candidato più giovane di età;>>;

b) al comma 2 le parole <<abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi,>> sono sostituite dalle seguenti: <<sia proclamato eletto ai sensi dell'articolo 15, comma 1,>>.

Art. 8

(Modifica all'articolo 71 della legge regionale 19/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 71 della legge regionale 19/2013 le parole <<cinquanta per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune>> sono sostituite dalle seguenti: <<quaranta per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune>>.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 106 della legge regionale 19/2013)

1. All'articolo 106 della legge regionale 19/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<e la divulgazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<, la divulgazione e la pubblicazione>>;

b) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: <<Con regolamento sono determinati modalità e termini di raccolta, conservazione, divulgazione e pubblicazione, anche nelle pagine web dedicate nel sito della Regione, dei risultati elettorali nel rispetto delle disposizioni normative in materia di trasparenza del processo elettorale e di protezione dei dati personali e di fruibilità, accessibilità e comprensibilità da parte dei cittadini, ai sensi del Codice dell'Amministrazione

Digitale (CAD).>>;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. È garantito il diritto di accesso dei cittadini ai dati elettorali, consentendo loro di prendere visione e di ottenere copia dei risultati elettorali, anche in formato digitale aperto, al fine di promuovere la trasparenza e la partecipazione attiva dei cittadini nel processo elettorale.>>.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 109 della legge regionale 19/2013)

1. All'articolo 109 della legge regionale 19/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<e l'aggiornamento dell'Anagrafe degli amministratori locali, costituita dai dati e dalle informazioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<, l'aggiornamento e la divulgazione dei dati contenuti nell'Anagrafe degli amministratori locali che è costituita dalle informazioni>> e la lettera d) è abrogata;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. L'Amministrazione regionale dovrà garantire la massima accessibilità ai dati di cui al comma 1 mediante pubblicazione di essi in apposita sezione web dedicata.>>;

c) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

<<2. Gli enti, in occasione del rinnovo degli organi e in ogni caso di modificazione della composizione degli stessi, mettono a disposizione della struttura regionale competente, anche attraverso sistemi telematici, le notizie e i dati di cui al comma 1.

3. È garantito il diritto di accesso dei cittadini ai dati di cui al comma 1, consentendo loro di prendere visione e di ottenere copia, anche in formato digitale aperto, al fine di promuovere la trasparenza e la partecipazione attiva dei cittadini nel processo democratico.>>;

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Con regolamento sono determinati modalità e termini di raccolta, conservazione e divulgazione dei dati contenuti nell'Anagrafe degli amministratori locali nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali.>>.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 28/2007)

1. Al comma 3 dell'articolo 37 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), le parole <<le buste di cui al comma 1, lettera c)>> sono sostituite dalle seguenti: <<la busta di cui al comma 1, lettera b)>> e le parole <<delle buste di cui al comma 1, lettera e)>> sono sostituite dalle seguenti: <<della busta di cui al comma 1, lettera c)>>.

Art. 12

(Modifiche all'articolo 86 della legge regionale 28/2007)

1. All'articolo 86 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: <<Con regolamento sono determinati modalità e termini di raccolta, conservazione e divulgazione dei risultati elettorali nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali.>>;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Chiunque può prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati elettorali.>>.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.